

## PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO - BOZZA

Per la migliore valutazione delle modifiche si espone il confronto tra il testo vigente e quello da proporre (con le variazioni evidenziate in **colore rosso**).

<b>STATUTO</b> (testo vigente)	<b>STATUTO</b> (testo con modifiche e note)
<p><b>Titolo PRIMO L'ASSOCIAZIONE</b></p> <p><b>Art. 1 – DENOMINAZIONE</b> E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS", in sigla "A.I.S.P."</p> <p><b>Art. 2 – SEDE</b> L'Associazione ha sede legale in Roma.</p> <p><b>Art. 3 – DURATA</b> La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p><b>Art. 4 – SCOPI ART. 4</b> Carattere dell'Associazione</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Associazione ha carattere volontario, non ha finalità di lucro, è apolitica, aconfessionale e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.</li><li>2. I Soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto.</li><li>3. L'Associazione può partecipare quale socio ad altre associazioni e istituzioni aventi scopi analoghi, nonché scopi sociali ed umanitari.</li><li>4. L'Associazione dichiara l'autonomia e l'indipendenza propria e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo scientifico, culturale, educativo e sanitario nel campo dello studio della pancreatologia e la formazione professionale continua nell'ambito del programma nazionale ECM. L'Associazione si propone di rappresentare la pancreatologia in Italia presso gli organi di Governo, le Università, le Aziende e le Unità Sanitarie Locali, nonché presso ogni altro ente e organizzazione, sia in Italia sia all'estero, svolgendo la funzione di base per</li></ol>	<p><b>DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI</b></p> <p><b>Art. 1 - DENOMINAZIONE</b> È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS" e in forma abbreviata "A.I.S.P."</p> <p><b>Art. 2 - SEDE E DURATA</b> L'Associazione ha sede in Roma. La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p><b>Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ</b> L'Associazione ha carattere volontario, non ha finalità di lucro, è apolitica, aconfessionale e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.</p> <p><b>Inserito all'Art. 7</b> L'Associazione può partecipare quale socio ad altre associazioni e istituzioni aventi scopi analoghi, nonché scopi sociali ed umanitari.</p> <p><b>Inserito all'Art. 5</b> L'Associazione si propone: - di promuovere lo sviluppo scientifico, culturale, educativo e sanitario nel campo dello studio della pancreatologia e la formazione professionale continua nell'ambito del programma nazionale ECM; - di rappresentare la pancreatologia in Italia presso gli organi di Governo, le Università, le Aziende e le Unità Sanitarie Locali, nonché presso ogni altro ente e organizzazione, sia in Italia sia all'estero, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica, nazionale e internazionale.</p>

iniziative di collaborazione scientifica, nazionale e internazionale.

Per il conseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà porre in essere tutte le operazioni e le attività comunque ritenute strumentali e utili.

L'Associazione si fonda sulle seguenti motivazioni:

a. Il continuo sviluppo della Pancreatologia in ogni settore: anatomia patologica, chirurgia, diagnostica per immagini, gastroenterologia, endoscopia digestiva, oncologia, radioterapia, scienza di base.

b. la notevole incidenza e prevalenza delle patologie pancreatiche benigne e maligne, con particolare riferimento all'aumentata incidenza di tumori del pancreas.

c. la rilevanza sociale delle malattie pancreatiche e del follow up che le stesse richiedono.

d. la necessità di proporre e sostenere una rete ospedaliera e del territorio in grado di dare risposte in termini di assistenza, appropriatezza, equa distribuzione delle risorse.

2. L'Associazione si propone pertanto, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:

a) di sviluppare la conoscenza delle patologie e delle tecniche preventive, nonché di promuovere il progresso nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie del pancreas;

b) di assicurare la tutela ed il potenziamento scientifico, tecnico ed organizzativo della specialità

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione:

a) realizza iniziative scientifiche, culturali e didattiche,

b) propone percorsi formativi, masters, seminari;

c) organizza attività formativa nelle sue molteplici tipologie: formazione sul campo (FSC); formazione residenziale; formazione a distanza on line (FAD);

d) partecipa alla definizione e costituzione della rete ospedaliera di formazione in pancreatologia, anche in collaborazione con le strutture universitarie;

Per il conseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà porre in essere tutte le operazioni e le attività comunque ritenute strumentali e utili.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, promuovere e stringere relazioni nazionali ed internazionali con società ed enti scientifici che abbiano finalità analoghe.

L'Associazione è altresì caratterizzata da un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

**DA RIELABORARE**

e) partecipa ad ogni iniziativa analoga, anche promossa da altri enti od associazioni, sia italiani che stranieri;

f) raccoglie e classifica, anche con tecniche statistiche, nel rispetto della normativa vigente, i dati riguardanti patologie, pazienti, operatori, organizzazioni e strutture pubbliche e private operanti nel settore;

g) realizza pubblicazioni, periodici, libri ed opuscoli, sempre finalizzati alla conoscenza della pancreatologia;

h) elabora linee guida diagnostico-terapeutiche;

i) studia e realizza programmi per una migliore assistenza sanitaria e per dar luogo ad ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo del settore, ivi compresa la formazione di personale specializzato, anche in cooperazione con le Autorità governative locali e nazionali aventi scopi simili o compatibili

4. L'Associazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

## **Titolo SECONDO Patrimonio e Attivita' Economica**

### **Art. 5 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite dai contributi annuali versati dagli associati e da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

## **PATRIMONIO E ATTIVITÀ ECONOMICA**

### **Art. 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili, **di proprietà della Associazione;**
- erogazioni, donazioni, lasciti, **contributi o sovvenzioni da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;**
- eventuali riserve costituite con gli avanzi di bilancio.

L'Associazione deve dotarsi di una "riserva statutaria" di euro **..... (.....)**, che potrà essere utilizzata solo a copertura di perdite o disavanzi di bilancio, una volta esaurita ogni altra riserva, fondo o capitale disponibile.

Le entrate sono costituite:

- dai contributi annuali versati dai soci;
- **dai versamenti volontari dei soci;**
- **da erogazioni, donazioni, lasciti, contributi o sovvenzioni da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere;**
- **da contributi di organismi internazionali;**
- **da proventi della gestione;**
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

È esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 6 – ATTIVITA' ECONOMICA

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione potrà: promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o per mezzo di terzi.

L'Associazione dichiara l'autonomia e l'indipendenza propria e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

#### **Titolo TERZO REQUISITI E RAPPORTI SOCI**

##### Art. 7 – REQUISITI E CATEGORIE

Possono aderire all'Associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e all'estero, maggiori di età, cultori della disciplina dello studio del pancreas.

Condizione indispensabile per essere socio è un'irreprensibile condotta morale, civile e professionale.

La domanda di ammissione, compilata sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, corredata dalla indicazione di due Soci ordinari, in regola con le quote associative, e del loro relativo indirizzo di posta elettronica, deve essere inoltrata alla Segreteria.

I soci si distinguono in soci ordinari e in soci onorari. Sono soci ordinari coloro i quali, avendo presentato domanda controfirmata da due soci, vengono ammessi a far parte dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo.

È esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 5 - ATTIVITÀ ECONOMICA**

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione **può: compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile, necessaria e pertinente;** promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o per mezzo di terzi.

**Può altresì svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi sociali, attività commerciale non abituale.**

L'Associazione dichiara l'autonomia e l'indipendenza propria e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

#### **SOCI**

##### **Art. 6 - REQUISITI E CATEGORIE**

Possono aderire all'Associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e all'estero, maggiori di età, cultori della disciplina dello studio del pancreas.

Condizione indispensabile per essere socio è un'irreprensibile condotta morale, civile e professionale.

La domanda di ammissione, compilata sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, corredata dalla indicazione di due Soci ordinari, in regola con le quote associative, e del loro relativo indirizzo di posta elettronica, deve essere inoltrata alla Segreteria.

I soci si distinguono in soci ordinari e in soci onorari. Sono soci ordinari coloro i quali, avendo presentato domanda controfirmata da due soci, vengono ammessi a far parte dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro i quali l'Assemblea dei soci ritenga opportuno eleggere, fino a recesso o revoca, in riconoscimento di meriti particolari.

I soci onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, incluse le assemblee, ma senza diritto di voto.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi.

#### Art. 8 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni dell'Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.

Ogni socio ha diritto a un voto.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- Lo scioglimento dell'Associazione;
- Il recesso da parte del socio, comunicato a mezzo raccomandata a.r.;
- Il mancato pagamento del contributo associativo negli ultimi due anni;
- L'esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei soci.
- intervenuto conflitto di interessi.

#### Art. 10 – DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto e atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione o in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante posta elettronica o fax.

#### Art. 9 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, che dovrà

Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti della Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.

Sono soci onorari coloro i quali l'Assemblea dei soci ritenga opportuno eleggere, fino a recesso o revoca, in riconoscimento di meriti particolari.

I soci onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, incluse le assemblee, ma senza diritto di voto.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi.

#### Art. 7 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione alla Associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari.

I soci si impegnano ad accettare lo statuto della Associazione ed eventuali Regolamenti attuativi.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni della Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.

Ogni socio ha diritto a un voto.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- lo scioglimento della Associazione;
- **il decesso del socio;**
- il recesso da parte del socio, **comunicata in forma scritta alla Associazione;**
- **la decadenza per** il mancato pagamento del contributo negli ultimi due anni;
- l'esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei soci;
- l'intervenuto conflitto di interessi.

**I soci che, per qualsivoglia causa, abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono vantare alcun diritto sui contributi versati e sul patrimonio della Associazione.**

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto e atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione o in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante posta elettronica o fax.

#### Art. 8 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura ed entro il termine stabilito dal Consiglio

essere comunicata ai soci mediante avviso pubblicato sul sito dell'Associazione.

Il socio che non è in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettanti gli come tale.

Il contributo associativo non è trasmissibile, neppure a causa di morte, né rivalutabile.

#### **Titolo QUARTO - ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 11 – ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario.

##### **Art. 12 – ELEGGIBILITÀ E GRATUITÀ**

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite

##### **Art. 36 - Conflitto d'interessi**

Soci, Organi dell'Associazione previsti e regolamentati dal presente statuto, nonché Enti e/o professionisti destinatari di incarichi da parte dell'Associazione, sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La dichiarazione, da predisporre su apposito modulo, dovrà essere rispettivamente rilasciata all'ammissione di Socio, all'accettazione della carica, al conferimento dell'incarico.

Il manifestarsi di conflitti di interesse, dichiarati o sopraggiunti, produce, ipso facto, la perdita della qualifica di socio, la perdita della carica ricoperta

Direttivo, che dovrà essere comunicata ai soci mediante avviso pubblicato sul sito dell'Associazione.

**Il Consiglio Direttivo può fissare un contributo ridotto per alcune specifiche categorie di soci.**

Il socio che non è in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettanti gli come tale.

Il contributo associativo non è trasmissibile, neppure a causa di morte, né rivalutabile.

**In nessun caso, nemmeno nell'ipotesi di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, recesso, decadenza o esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla ripetizione del contributo annuale, anche facoltativo, versato alla Associazione.**

#### **ORGANI SOCIALI E ISTITUZIONI INTERNE**

##### **Art. 9 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- **Il Revisore unico o il Collegio dei Revisori.**

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

**Per la sola carica di Revisore unico o di Presidente del Collegio dei Revisori è possibile nominare non soci.**

Tutte le cariche sociali, **con esclusione del Revisore unico o del Presidente del Collegio dei Revisori, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

**Le modalità di candidatura e svolgimento delle elezioni dei Consiglieri e del Presidente sono disciplinate dal Regolamento attuativo.**

##### **Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

**Le cariche di Consigliere, Presidente e Revisore sono fra loro incompatibili.**

**Non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali:**

- **i dipendenti della Associazione;**
- **il coniuge, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti e dei membri degli organi amministrativi e di controllo della Associazione;**
- **gli amministratori di enti e società con le quali l'Associazione intrattenga rapporti organici e permanenti;**
- **chiunque abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.**

nell'Organo associativo, la risoluzione del rapporto con l'Ente o Professionista.

## **Titolo QUINTO - ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'università dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione, ove richiesta dai Consiglieri o dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.

Le assemblee possono essere convocate in località anche diversa dalla sede dell'Associazione mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i soci, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

I soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, se diverso, al Consiglio Direttivo delle cause di eventuale incompatibilità che li riguardino.

Il Consiglio Direttivo assume i conseguenti provvedimenti.

Nel caso uno dei componenti degli organi sociali venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, se diverso, al Consiglio Direttivo e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi detto conflitto. Se il conflitto non è risolvibile il componente decade dalla carica.

### **Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione, ove richiesta dai Consiglieri o dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.

Le assemblee possono essere convocate in località anche diversa dalla sede della Associazione, **purché in Italia**, mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito della Associazione almeno **otto giorni prima** della riunione **per quelle ordinarie e almeno trenta giorni prima per quelle straordinarie**.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, tutti i soci, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

I soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

**Ogni socio ha diritto ad un voto.**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

**Ha diritto di partecipare e intervenire alle assemblee il Revisore unico o il Collegio dei Revisori.**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, **dal, Vicepresidente ovvero ancora, in caso di sua assenza o impedimento** da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

**Nel caso di eventi eccezionali, quale l'impossibilità di tenere il Congresso Nazionale, oppure di comprovata necessità o emergenza, l'assemblea può tenersi in audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.**

**In particolare, è necessario che:**

- **siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;**
- **sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- **sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**
- **sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**
- **vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.**

#### Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno in concomitanza con il Congresso nazionale e, comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- Determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- Approva i bilanci;
- Nomina i Consiglieri;
- Nomina il Presidente;
- Dispone l'esclusione dei soci;
- Designa la sede del Congresso Nazionale.

È inoltre competente per tutte le materie attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

#### Compiti dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria prevede due ordini distinti di lavori: quelli a carattere scientifico e quelli a carattere amministrativo.

#### Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e, comunque, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Di norma, ossia nei casi in cui non contrasti con quanto stabilito dal presente Statuto, ovvero non arrechi pregiudizio all'Associazione o all'attività gestionale del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede in cui si tiene il Congresso Nazionale in modo da facilitare la massima partecipazione dei soci.

L'assemblea ordinaria:

- a) determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- b) approva i bilanci e delibera in merito alla destinazione degli avanzi di gestione, ovvero alla copertura dei disavanzi di gestione, nonché sulla destinazione e l'utilizzo di fondi e riserve;
- c) nomina i Consiglieri;
- d) nomina il Presidente;
- e) nomina il Revisore unico o il Collegio dei Revisori, determinandone il/i relativo/i compenso/i;
- f) nomina e revoca i liquidatori, determinandone i poteri e stabilendo eventualmente i criteri di massima per la liquidazione;
- g) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- h) nomina e revoca i soci onorari;
- i) approva i Regolamenti attuativi del presente statuto e le loro eventuali modifiche;
- j) designa la sede del Congresso Nazionale.

È inoltre competente per tutte le materie attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

**DUPLICAZIONE**

2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è chiamata a discutere ed a deliberare:

a) sulla relazione del Presidente in merito all'attività svolta dall'Associazione;

b) sulle linee programmatiche per le attività che l'Associazione dovrà svolgere;

c) sul bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo in base alle relazioni esplicative al documento bilancio annuale predisposte dal Segretario e dal Collegio dei Revisori dei Conti;

d) sul bilancio preventivo predisposto dal Segretario;

e) sull'elezione degli organi della Società e precisamente i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, del quale fanno parte il Presidente ed il Segretario e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; per l'elezione degli organi sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto;

f) sull'importo annuale delle quote associative;

g) su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria e su eventuali proposte dei soci

3. Agli associati deve essere comunque riconosciuta e concessa la massima partecipazione alle attività e decisioni dell'Ente.

#### Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) Approvazione modifiche dello Statuto sociale;

b) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) Scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica dello Statuto di cui alla lettera a) potranno essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e dovranno essere portate a conoscenza degli altri soci, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione, almeno trenta giorni prima dell'assemblea in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle materie di cui alle lettere a) e b) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

#### Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) Approvazione modifiche dello Statuto sociale;

b) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) Scioglimento della Associazione, modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica dello Statuto di cui alla lettera a) potranno essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e dovranno essere portate a conoscenza degli altri soci, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione, almeno trenta giorni prima dell'assemblea in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle materie di cui alle lettere a) e b) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le delibere inerenti le materie di cui alla lettera c) vengono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

## **Titolo SESTO - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

### **Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione per mandato dei soci.

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri, dal Presidente dell'Associazione e da sei Consiglieri.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica per tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

### **Art. 18 – RIUNIONI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Consiglieri, per posta elettronica o per fax, almeno tre giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le delibere inerenti alle materie di cui alla lettera c) vengono assunte, **sia in prima che in eventuale seconda convocazione**, con **la presenza ed** il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione per mandato dei soci.

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri, dal Presidente dell'Associazione e da sei Consiglieri.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica per tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

**Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.**

**In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere questi verrà sostituito con un nuovo Consigliere, che resterà in carica per la durata residua di quello sostituito, da eleggersi alla prima assemblea utile.**

### **Art. 15 - RIUNIONI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, presso la sede sociale o in altro luogo, **purché in Italia**, indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Consiglieri, per posta elettronica o per fax, almeno tre giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**Le riunioni sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza di quest'ultimo, da uno degli intervenuti designato dalla maggioranza dei presenti.**

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

**Il Consiglio Direttivo può tenersi in audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.**

**In particolare, è necessario che:**

**- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione, che**

#### Art. 19– COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio nomina, a maggioranza dei presenti, un Segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

#### Art. 20 – COMPETENZA

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e anche per quella straordinaria nei casi di urgenza che non consentano di rispettare i termini per la convocazione dell'Assemblea.

In quest'ultimo caso le deliberazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovisivo collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Art. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

#### Inserito all'Art. 16

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

#### DUPLICAZIONE

#### Art. 17 - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta eccezione per le materie demandate alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- Adotta i provvedimenti necessari al prestigio e allo sviluppo dell'Associazione;
  - Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - Delibera sull'ammissione dei soci e ne propone la loro esclusione;
  - Determina l'ammontare del contributo annuale associativo;
  - Delibera la convocazione dell'Assemblea;
  - Nomina il Segretario dell'Associazione;
- 
- Predisporre e modifica eventuali regolamenti organici da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - Propone la sede del Congresso Nazionale e ne approva e modifica il regolamento;
  - Delibera la sede e l'argomento scientifico della riunione monotematica e ne approva e modifica il regolamento;
  - Predisporre il bando per l'assegnazione di premi o borse di studio.

#### Art. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica per tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Assemblea dei soci può eleggere, in riconoscimento di meriti particolari, uno o più Presidenti onorari.

I Presidenti onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, incluse le assemblee, ma senza diritto di voto.

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; firma gli atti, la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio; è responsabile della custodia dei dati sensibili e delle informazioni riservate. Il suo domicilio per la carica è presso la sede sociale dell'AISP.

La funzione è svolta a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) adotta i provvedimenti necessari al prestigio e allo sviluppo dell'Associazione;
- b) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera sull'ammissione dei soci **ordinari, sulla loro decadenza** e ne propone la loro esclusione;
- d) determina l'ammontare del contributo associativo annuale;
- e) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- f) nomina il Segretario dell'Associazione;
- g) **nomina i membri delle Commissioni scientifiche e per la qualità eventualmente istituite ed il loro Coordinatore;**
- h) predisporre e modifica eventuali regolamenti **attuativi** da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) propone la sede del Congresso Nazionale e ne approva e modifica il regolamento;
- j) predisporre il bando per **l'eventuale assegnazione** di premi o borse di studio.

#### PRESIDENTE E SEGRETARIO

#### Art. 18 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica per tre anni e **non è rieleggibile.**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

**DUPLICAZIONE**

**Inserito all'Art. 9**

2. Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile dell'attuazione dei deliberati dello stesso; presiede l'Assemblea dei Soci ed è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale dei suoi deliberati.

3. Cura e rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali.

4. In caso di temporaneo impedimento o di assenza è sostituito dal Vice-Presidente o dal Segretario.

5. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti in via temporanea o permanente a Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ad associati, a Società di Servizio secondo le necessità ravvisate ed in conformità a quanto previsto dalle Leggi.

6. Non può essere eletto alla carica di componente del Consiglio Direttivo chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

#### Art. 21 – RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché in quello di firma, spettano al Presidente.

#### Il Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 (sette) membri eletti, secondo le modalità previste nel presente articolo, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, dal Segretario e da cinque Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'attuazione delle delibere dallo stesso assunte; presiede l'Assemblea ed è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo delle delibere dalla stessa assunte.

Il Presidente cura e rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, cui spetterà anche la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio ed il conseguente potere di firma.

#### Art. 19 - RAPPRESENTANZA DELLA ASSOCIAZIONE

Il potere di rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché quello di firma, spettano al Presidente.

In particolare, il Presidente:

- rappresenta l'Associazione in ogni sede civile, tributaria e amministrativa, presenta ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità e commissione, anche in sede tributaria, con facoltà di accettare rimborsi e riscuoterli;
- può stare in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato, sia in prima che in ulteriore istanza, nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
- può transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale e stragiudiziale, addivenendo a concordati; compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominandoli e revocandoli; definire vertenze e arbitrati.

#### DUPLICAZIONE

Le procedure per l'elezione delle cariche sociali sono previste da apposito regolamento allegato al presente Statuto.

2. Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo Nazionale i Soci ordinari iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento delle quote sociali. Essi restano incaricati per 3(tre) anni. L'attività svolta dai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è gratuita. E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

3. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nel Consiglio e definitivamente alla Presidenza.

4. Non può far parte del Consiglio Direttivo chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

#### Art. 22 – DIMISSIONI E DECADENZA

Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso a esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee di più di due Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva Assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

### TITOLO SETTIMO-SEGRETARIO

#### ART. 23 NOMINA E DURATA

Il Segretario – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, nomina tra i propri membri il Segretario dell'Associazione, che dura in carica fino alla scadenza del mandato (3 anni).

#### Art 24 COMPETENZE

1. Il Segretario:

a) è preposto al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e ai compiti di Tesoreria;  
b) tiene aggiornato l'elenco dei Soci. E' responsabile unitamente al Presidente anche per la custodia dei dati sensibili e delle informazioni riservate;

c) organizza e cura lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e ne redige i verbali;

d) sbriga la corrispondenza ordinaria;

e) predispone e trasmette al Presidente la documentazione necessaria per assumere ogni delibera di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;

#### Inserito all'Art. 10

#### Art. 20 - DIMISSIONI E DECADENZA

Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso a esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee di più di due Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva Assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

#### Art. 21 - SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, nomina tra i propri componenti il Segretario dell'Associazione, che dura in carica fino alla scadenza del relativo mandato di 3 anni.

Il Segretario:

a) è preposto al funzionamento dell'ufficio di segreteria e ai compiti di tesoreria;

b) tiene aggiornato l'elenco dei Soci;

c) è responsabile, unitamente al Presidente, per la custodia dei dati sensibili e delle informazioni riservate;

d) organizza e cura lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali;

e) sbriga la corrispondenza ordinaria;

f) svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza;  
g) è responsabile della situazione finanziaria ed amministrativa e gli è affidata l'amministrazione e la tenuta della contabilità secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale;  
h) riscuote le quote sociali, gli eventuali proventi straordinarie ogni altra entrata dell'Associazione;

i) predisporre il Bilancio Annuale con la propria relazione di accompagnamento;  
j) provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale;  
k) provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Associazione dei Bilanci consuntivi, Bilanci preventivi e dei contratti concernenti incarichi a terzi retribuiti.

l) in caso di cessazione della carica per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina temporanea di un Segretario scelto tra i propri Consiglieri privi di cariche. La nomina del Segretario verrà messa all'ordine del giorno nella prima tornata elettorale utile.

m) L'attività è svolta a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

2. Per l'espletamento del proprio compito verrà autorizzato con apposite delibere a gestire in nome del Consiglio Direttivo Nazionale rapporti con Istituti Bancari, di Credito ed analoghi.

3. Il Segretario deve operare, in tutte le sue attività, secondo le istruzioni impartite dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Non può essere eletto alla carica di Segretario – Tesoriere chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

5. Al Segretario sono attribuite anche le funzioni di Vicepresidente che sostituisce il Presidente, a ogni effetto, nel caso di assenza o impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.

## **Titolo UNDICESIMO**

### **Art. 34 - REVISORE DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria scelti liberamente fra i Soci o fra i professionisti abilitati, che restano in

f) svolge ogni altro compito a lui demandato dal **Presidente e/o dal Consiglio Direttivo**;  
g) è **affidatario dell'amministrazione** e responsabile della situazione finanziaria;

h) è **delegato alla custodia delle somme e dei valori della Associazione, alla gestione degli incassi e dei pagamenti approvati, all'esecuzione di tutte le operazioni di cassa e banca, nonché all'aggiornamento della relativa contabilità**;

i) **cura le attività necessarie alla redazione dei bilanci**;

j) **provvede a pubblicare nel sito dell'Associazione i Bilanci consuntivi e preventivi** ed i contratti concernenti incarichi a terzi retribuiti.

**In caso** di cessazione della carica per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo **nella prima riunione utile** provvederà alla nomina temporanea di un Segretario scelto tra i propri **Consiglieri**.

### **Inserito all'Art. 9**

**Per l'espletamento del proprio compito verrà autorizzato dal Presidente a gestire i rapporti con Banche ed Istituti di Credito.**

Il Segretario **opera**, in tutte le sue attività, secondo le **direttive e le** istruzioni impartite dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario sono attribuite anche le funzioni di Vicepresidente che sostituisce il Presidente, ad ogni effetto, nel caso di assenza o impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 22 - REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI**

**Il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della Associazione può essere affidato a un Revisore unico oppure a un Collegio dei Revisori.**

**Il Revisore unico, da scegliere tra le persone iscritte**

carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La qualifica di Revisore non è compatibile con alcuna altra carica nazionale societaria.

2. Ai Revisori spetta il compito, nelle forme e nei limiti d'uso, di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, nonché l'osservanza delle disposizioni di Legge e del presente Statuto.

3. Il Collegio esprime parere ogni qual volta richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Nell'eventualità che alla carica di Revisore fosse eletto un Socio, l'attività dal medesimo svolta è a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

#### Art. 35 - Comitati e Gruppi di Studio

1. Sono previsti i seguenti Comitati, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale:

Comitato Scientifico

a) Il Comitato Scientifico, composto da 3 (tre) membri scelti fra i Soci, è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale; ne fa parte di diritto, fuori quota, il Presidente.

c) Possono essere nominati membri di questo Comitato i soci con almeno 5 (cinque) pubblicazioni su riviste indexate negli ultimi 5 (cinque) anni.

b) Il Comitato Scientifico è preposto, su preciso mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, a verificare, coordinare e validare l'attività scientifica della Associazione compresa la partecipazione alle manifestazioni nazionali o regionali.

d) A cura del Consiglio Direttivo, l'attività scientifica svolta dal Comitato verrà pubblicata sul sito web dell'Associazione, e costantemente aggiornato.

Comitato per la qualità delle prestazioni professionali mediche:

a) il Comitato per la qualità delle prestazioni professionali mediche, composto da 3 (tre) Soci individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale, è diretto da un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale; ne fa parte di diritto, fuori quota, il Presidente.

b) Il Comitato per la qualità delle prestazioni professionali mediche ha il compito di promuovere la

nell'elenco dei Revisori Legali, è nominato dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali, che assume le funzioni di Presidente del Collegio, e due tra i soci ordinari

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

L'organo di controllo vigila sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio consuntivo. Al termine di ogni anno presenta una relazione scritta all'Assemblea, in ordine all'attività svolta e alle osservazioni in merito al bilancio consuntivo.

L'organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 23 - COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire e revocare Commissioni scientifiche per aree tematiche e Commissioni per la qualità delle prestazioni professionali mediche, composte da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, che durano in carica da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri delle Commissioni tutti i soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le attività svolte in tale ambito delle sono gratuite. fatto salvo il diritto al rimborso delle spese espressamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

Ogni Commissione è diretta da un Coordinatore nominato, tra i relativi membri, dal Consiglio Direttivo. Fa parte di diritto delle Commissioni, fuori quota, il Presidente o un Consigliere.

Le Commissioni scientifiche sono preposte, su preciso mandato del Consiglio Direttivo, a verificare, coordinare e validare l'attività scientifica dell'Associazione, anche in funzione delle manifestazioni nazionali o regionali.

Le Commissioni per la qualità delle prestazioni professionali mediche hanno il compito di promuovere la standardizzazione e la qualità delle prestazioni professionali.

L'attività svolta dalle Commissioni verrà pubblicata sul sito dell'Associazione e costantemente aggiornata.

standardizzazione e la qualità delle prestazioni professionali.

c) E' inoltre deputato alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Commissioni/Gruppi di Studio

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale individua il coordinatore e di partecipanti a Commissioni/Gruppi di Studio per singoli argomenti ritenuti di interesse per l'Associazione.

Ciascun Gruppo di Studio sarà affidato ad un Coordinatore.

b) Non è prefissato il numero dei partecipanti ai Gruppi; chiunque sia interessato all'argomento del Gruppo potrà appor- tare il proprio contributo, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### TITOLO OTTAVO - EVENTI E INIZIATIVE SOCIALI

##### ART. 25 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale si svolge di massima tutti gli anni, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La sede del Congresso è proposta, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e viene deliberata dall'Assemblea dei soci, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica.

L'Assemblea dei soci designa, contestualmente alla sede, anche il Comitato organizzatore locale.

[Il Consiglio Direttivo approva e modifica il Regolamento per l'organizzazione del Congresso Nazionale.](#)

Il programma del Congresso è stabilito dal Consiglio Direttivo di concerto con il Comitato organizzatore locale.

Il programma si articolerà in:

- Letture, tavole rotonde, relazioni di gruppi di ricerca, esperienze "esperti a confronto";
- Comunicazioni scientifiche e "poster discussion" previamente selezionate su temi preordinati o a tema libero, alle quali deve essere riservata una collocazione centrale e preminente nell'ambito dei lavori.

##### Art. 26 – RIUNIONE MONOTEMATICA

La Riunione monotematica, che riguarda un singolo argomento scientifico di particolare interesse, si svolge di massima tutti gli anni.

#### EVENTI E INIZIATIVE SOCIALI

##### Art. 24 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale si svolge di massima tutti gli anni, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La sede del Congresso è proposta, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e viene deliberata **dall'Assemblea**.

#### **DUPLICAZIONE**

Il programma del Congresso è stabilito dal Consiglio Direttivo, **avente funzioni anche di Comitato organizzatore**

**L'organizzazione, l'articolazione del programma e le attività del Congresso Nazionale sono disciplinate dal relativo Regolamento.**

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla sede e all'argomento scientifico della riunione monotematica, inoltre, approva e modifica il regolamento per la sua organizzazione.

#### Art. 27 – PREMI E BORSE DI STUDIO

L'Associazione potrà mettere a disposizione dei propri associati, di età non superiore ai 35 anni, premi o borse di studio

La copertura finanziaria di tali iniziative potrà pervenire anche da specifiche donazioni o liberalità di terzi.

Le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi o borse di studio dovranno essere stabiliti da un apposito bando predisposto dal Consiglio Direttivo.

### **Titolo NONO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### Art. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 luglio di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, entro il termine massimo di tre mesi, redige il bilancio consuntivo redatto nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci e il bilancio preventivo per il successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 29 – APPROVAZIONE BILANCIO

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio determina la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità.

### **Titolo DECIMO – SCIoglimento E NORME FINALI**

#### Art. 30 – SCIoglimento

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale chiude al **31 maggio** di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo, entro il termine massimo di tre mesi, redige il bilancio **consuntivo nel** rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci e il bilancio preventivo per il successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

**Copia del progetto di bilancio è trasmessa all'organo di controllo affinché possa formulare le proprie osservazioni.**

#### **Art. 26 - APPROVAZIONE BILANCIO**

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio determina la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità, **ovvero assegnati a fondi di riserva o riportati a nuovo.**

**Il progetto di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, e il bilancio approvato devono essere pubblicati sul sito della Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.**

**È fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.**

### **SCIoglimento E NORME FINALI**

#### **Art. 27 - SCIoglimento**

L'Associazione può essere sciolta secondo le norme previste al precedente Art. 15 e l'eventuale patrimonio netto, estintele passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento con messa in liquidazione, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

#### Art. 31 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, ovvero tra uno o più di questi e l'Associazione, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, indicato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e il lodo sarà inappellabile.

#### Art. 32 – REGOLAMENTI ORGANICI

Il Consiglio Direttivo redige e modifica eventuali regolamenti organici per l'esecuzione del presente Statuto e per quant'altro è necessario e opportuno disciplinare per l'attività nell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 33 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

### TITOLO DODICESIMO - IL COMITATO SCIENTIFICO

#### Art. 35 - Comitati e Gruppi di Studio

1. Sono previsti i seguenti Comitati, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale:

##### Comitato Scientifico

a) Il Comitato Scientifico, composto da 3 (tre) membri scelti fra i Soci, è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale; ne fa parte di diritto, fuori quota, il Presidente.

b) Il Comitato Scientifico è preposto, su preciso mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, a verificare, coordinare e validare l'attività scientifica della Associazione compresa la partecipazione alle manifestazioni nazionali o regionali.

c) Possono essere nominati membri di questo Comitato i soci con almeno 5 (cinque) pubblicazioni su riviste indexate negli ultimi 5 (cinque) anni.

L'Associazione può essere sciolta secondo le norme previste al precedente Art. 13 e l'eventuale patrimonio netto, estintele passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento con messa in liquidazione, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

#### Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, ovvero tra uno o più di questi e l'Associazione, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi uno da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, indicato dal Presidente del Tribunale di Roma **su istanza dell'interessato più diligente.**

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e il lodo sarà inappellabile.

#### Art. 29 - REGOLAMENTI ATTUATIVI

Il Consiglio Direttivo redige e modifica eventuali regolamenti **attuativi** per l'esecuzione del presente Statuto e per quant'altro è necessario e opportuno disciplinare per l'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 30 - NORME DI RINVIO

**Per quanto** non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia **di Associazioni.**

\*\*\*

### DUPLICAZIONE

d) A cura del Consiglio Direttivo, l'attività scientifica svolta dal Comitato verrà pubblicata sul sito web dell'Associazione, e costantemente aggiornato.

Comitato per la qualità delle prestazioni professionali medi- che:

a) il Comitato per la qualità delle prestazioni professionali mediche, composto da 3 (tre) Soci individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale, è diretto da un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale; ne fa parte di diritto, fuori quota, il Presidente.

b) Il Comitato per la qualità delle prestazioni professionali mediche ha il compito di promuovere la standardizzazione e la qualità delle prestazioni professionali.

c) E' inoltre deputato alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Commissioni/Gruppi di Studio

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale individua il coordinatore e di partecipanti a Commissioni/Gruppi di Studio per singoli argomenti ritenuti di interesse per l'Associazione.

Ciascun Gruppo di Studio sarà affidato ad un Coordinatore.

b) Non è prefissato il numero dei partecipanti ai Gruppi; chiunque sia interessato all'argomento del Gruppo potrà appor- tare il proprio contributo, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 36 - Conflitto d'interessi

**Inserito all'Art. 10**